

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia", in attuazione dell'art. 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, che prevede all'art. 10 c. 1, la facoltà dei sindaci di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili;

VISTO il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, 16 maggio 1995, con il quale sono state apportate modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei Comuni italiani allegata al sopra citato decreto n. 412/93, concernente il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici;

CONSIDERATO che il territorio del Comune di Crevacuore è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, nel territorio comunale l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici, di cui all'art. 3 del D.P.R. 26/8/1993 n. 412, è consentito dal 15 ottobre fino al 15 aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23;

PRESO ATTO che l'art. 9 comma 2° del D.P.R. 412/93 giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazioni climatiche avverse;

RILEVATO che le attuali condizioni climatiche riportate dai bollettini meteorologici dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente prevedono temperature notturne inferiori a 9 gradi centigradi che possono causare effetti deleteri sulla salute e sulla qualità di vita delle persone più anziane e più vulnerabili;

RITENUTO pertanto che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste rendano necessario consentire la riaccensione facoltativa degli impianti di riscaldamento;

RAVVISATA la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari della presente circa l'utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;
ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n. 10 ed il citato D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

AUTORIZZA

l'accensione facoltativa degli impianti e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi nel territorio comunale, consentiti nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime:

dal 27 settembre 2022 fino al 22 ottobre 2022 fino ad un massimo 07 ore giornaliere.

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni, fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ogni giorno;

il riscaldamento andrà regolato a 1 grado in meno nelle abitazioni, negli uffici e nei negozi (**i termosifoni non potranno superare i 19 gradi**) e 2 gradi in meno per gli edifici industriali, quelli artigianali e assimilabili (**i termosifoni non potranno superare i 17 gradi**) In entrambi i casi è previsto un margine di tolleranza di 2 gradi in più o meno.

In tutti gli edifici di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93 l'amministratore o, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione ed utilizzazione di calore, una tabella contenente:

- l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dalla presente ordinanza;
- le generalità, e il domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

Il proprietario, così come definito dalla lettera j) dell'art. 1, comma 1 del D.P.R. 412/93 è tenuto:

1. all'osservanza dell'orario e dei limiti della durata giornaliera di attivazione previsti dalla presente ordinanza;
2. al mantenimento della temperatura ambientale entro i limiti consentiti dalle disposizioni prevista dalla presente ordinanza.

AVVISA

che chiunque violi tali disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 516,46 e non superiore a € 2.582,28, così come previsto dall'art. 34 della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l'opportunità